

## FAQ e raccolta norme Opere Minori e Cimitero

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Alessandro Candido

Aggiornamento al 02/01/2018 – Ulteriore aggiornamento 10/01/2018

In questo documento sono riportate le norme sulla base delle quali è necessario predisporre la documentazione da presentare all'ufficio tecnico insieme alla SCIA o al PdC.

Si precisa che la redazione di questo documento non significa che i termini dell'obbligatorietà decorrono dalla data dello stesso ma vuole semplicemente richiamare in maniera succinta, per chi non ha tempo da dedicare alla lettura della miriade di norme emanati in questi anni dai vari enti, articoli di legge ai quali ci si deve attenere per la redazione della documentazione da presentare presso qualsiasi ufficio tecnico comunale.

**In caso di opera minore** (soggetta a SCIA), o in caso di cappella gentilizia o opere non inserita nell'elenco dell'allegato A della Delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 12 del 28/01/2013, per come riportato nella stessa delibera e come chiarito nella circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 sul DPR 285/90, è **obbligatorio** redigere la verifica sismica con gli elaborati previsti dalle NTC 2008 al cap. 10 (che si riporta di seguito) e depositarla al Comune in caso di SCIA (e quindi di opere Minori) o al Servizio Tecnico Regionale per tutti gli altri casi.

A tal riguardo si precisa che le Sentenze 19185/2015 e 51683/2016 della Corte di Cassazione hanno rilevato la discrepanza tra quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta della Regione Calabria del 22.07.2011, e dall'art. 94 del DPR 380/2001 in merito alla procedura autorizzativa delle opere strutturali individuate dalla suddetta deliberazione come "opere minori", **sentenziando l'illegittimità dell'omissione del deposito del progetto, ancorchè di opere minori**, dal momento che l'art. 94 recita "**nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione**".

Poiché a livello regionale vengono definite le opere minori e le relative procedure autorizzative, si richiama l'attenzione sul fatto che, qualsiasi esse siano, alla luce anche delle suddette sentenze, non è legittima la mancanza dell'autorizzazione.

Da ultimo si evidenzia, in linea generale, che la Delibera di Giunta di qualsivoglia Ente rappresenta un atto di indirizzo e non può in alcun modo contrastare con la normativa vigente.

## **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 05/12/2016 (Ud. 07/06/2015) Sentenza n.51683**

**DIRITTO URBANISTICO - EDILIZIA - Esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato in zona sismica - Procedure e preventivi controlli - Inefficacia deroghe adottate dalle Regioni - Pericolo per la pubblica incolumità - Disciplina antisismica - Artt. 44, 83, 93 94 e 95 d.P.R. 380/2001.**

Ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, **qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli**; necessita, inoltre, del rilascio del preventivo titolo abilitativo; il relativo progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori; questi ultimi devono essere parimenti diretti da un professionista abilitato, conseguendone, in difetto, la violazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95 (Cass., Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano; Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro) e ciascuna violazione, risolvendosi nell'inosservanza di specifiche prescrizioni, costituisce un titolo autonomo di reato. Pertanto, il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è configurabile in relazione a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi (Cass. Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano relativa alla

realizzazione di opere di sostegno di cartellonistica pubblicitaria di rilevanti dimensioni, illegittimamente qualificate da delibera della regione Calabria come "opere minori" sottratte alle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica).

**Considerazioni:** per quanto sopra riportato, anche per le opere minori consistenti in costruzioni in cemento armato o assimilati, siano esse piastre di fondazione, o loculi cimiteriali, o tettoie, o qualsiasi altro elemento che potrebbe esporre a pericolo la pubblica incolumità, anche solo sotto l'azione del vento, devono essere obbligatoriamente corredati di calcolo e di una dettagliata relazione tecnica oltre a tutti gli altri elaborati. Il progetto correttamente redatto, in ogni caso, va depositato al Comune. Se poi, in seguito anche alla emanazione di leggi regionali che recepiscono tali sentenze, corre l'obbligo di presentare il progetto al Servizio Tecnico Regionale, saranno intrapresi gli opportuni provvedimenti. Resta indubbio quantomeno la Redazione del progetto e della verifica sismica.

## **Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa**

### 13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE.

13.1. Le norme sono state totalmente innovate. Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti: **dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con VERIFICA al rischio sismico**, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati; pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas; libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

## **D.P.R. 10/09/1990 n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, **deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche**. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

### ***Progetto delle strutture in riferimento al cap.10 NTC2008 e circolare***

- 1) **Relazione di calcolo strutturale**, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica.
- 2) **Relazione sui materiali.**
- 3) **Relazione sulle fondazioni**
- 4) **Elaborati grafici, particolari costruttivi.**
- 5) **Piano di manutenzione della struttura dell'opera.**
- 6) **Relazioni specialistiche** sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla progettazione dell'opera e sui rilievi topografici.
- 7) **Collaudo;**

- 1) **Relazione di calcolo strutturale**

La relazione di calcolo strutturale comprende:

- **la relazione generale illustrativa dell'opera**, del suo uso, della sua funzione nonché dei criteri normativi di sicurezza specifici della tipologia della costruzione con i quali la struttura progettata deve risultare compatibile. Essa contiene una descrizione dell'opera, con la definizione delle caratteristiche della costruzione (localizzazione, destinazione e tipologia, dimensioni principali) e delle interferenze con il territorio circostante, in particolare con le costruzioni esistenti; le caratteristiche ed il rilievo topografico del sito ove l'opera viene realizzata o del sito sul quale ricade l'opera esistente sulla quale si interviene;

- **le normative prese a riferimento;**

- **la descrizione del modello strutturale**, correlato con quello geotecnico, ed i criteri generali di analisi e verifica;

- **la valutazione della sicurezza** e delle prestazioni della struttura o di una sua parte in relazione agli stati limite che si possono verificare, in particolare nelle zone sismiche, tenendo presente che va sempre garantito, per ogni opera, nuova od esistente, il livello di sicurezza previsto dalle NTC in relazione alla vita nominale, alla classe d'uso, al periodo di riferimento, alle azioni comprese quelle sismiche e quelle eccezionali ed alle loro combinazioni, per ogni tipo di struttura: c.a., c.a.p., acciaio, composta acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, altri materiali, con riferimento agli specifici capitoli delle N.T.C., sia per le nuove opere che per quelle esistenti;

- **la presentazione e la sintesi dei risultati** in conformità alla Circolare n.617/2009, paragrafo § C10.2/e;

## **2) Relazione sui materiali.**

*I materiali ed i prodotti per uso strutturale delle opere soggette al rispetto delle NTC devono corrispondere alle specifiche di progetto che provvedono alla loro identificazione e qualificazione con riferimento alle prescrizioni contenute nel Cap.11 delle NTC. I materiali ed i prodotti di cui è prevista in progetto l'utilizzazione, devono essere altresì sottoposti alle procedure ed alle prove sperimentali di accettazione, prescritte nelle NTC. Esse devono essere dettagliatamente richiamate nella relazione sui materiali.*

## **3) Relazione sulle fondazioni**

*Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/2001, in cui vengano illustrati i criteri seguiti nella scelta della fondazione.*

## **4) Elaborati grafici, particolari costruttivi.**

*Gli elaborati grafici del progetto strutturale comprendono:*

- **tutti i disegni** che definiscono il progetto architettonico e d'insieme (planimetrie, piante, sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, prospetti, ecc.) sui quali va resa evidente l'esatta posizione delle strutture e del loro ingombro nonché degli interventi previsti su di esse nel caso di costruzioni esistenti, a tutti i livelli compreso le fondazioni rispetto al terreno ed al fine di poterne verificare la compatibilità con i criteri normativi specifici di sicurezza della tipologia dell'opera, compreso gli impianti previsti, nonché con l'uso e con la funzionalità dell'opera stessa;

- **la rappresentazione degli elementi predisposti per la ispezione e manutenzione delle strutture;**

- **tutti i disegni in fondazione ed in elevazione**, in scala adeguata, accuratamente quotati della carpenteria delle strutture (piante e sezioni) e degli interventi sulle strutture esistenti, con la precisa indicazione della foronomia prevista per cavedi e passaggio di impianti ed apparecchiature, nonché delle armature metalliche e dei cavi, del loro sviluppo con la esatta indicazione dei profili, dei tracciati, delle sezioni e di ogni elemento d'identificazione, nonché del copriferro, dell'interferro e dei distanziatori. In particolare, gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) da redigere in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio da redigere in scala non inferiore ad 1:10, conterranno fra l'altro:

- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti,

*completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;*

*- per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione.*

*Su ogni tavola vanno indicati la classe e le caratteristiche del calcestruzzo, il tipo di acciaio o di ogni altro metallo, la tipologia dei solai e le caratteristiche del legno e di ogni materiale e prodotto da impiegarsi. I particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici del progetto strutturale.*

#### **5) Piano di manutenzione della struttura dell'opera.**

*Il piano di manutenzione delle strutture é il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione delle strutture – coordinato con quello generale della costruzione - costituisce parte essenziale della progettazione strutturale. Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture.*

#### **6) Relazioni specialistiche**

*Sono previste le seguenti relazioni specialistiche:*

*1) la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1 della Circolare);*

*2) la relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2 della Circolare);*

*3) la relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2 della Circolare).*

#### **7) Collaudo**

*Le finalità del collaudo statico previsto dal T.U. dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato.*



Home  
Contatti  
Dove siamo

Dipartimento

Direzione Generale  
Settore 01  
Settore 02  
Settore 03  
Settore 04  
Settore 05  
Settore 06  
Settore 07  
Settore 08  
Settore 09  
Settore 10  
Settore 11  
Settore 12  
Settore 13  
Settore 14  
Settore 15  
Settore 16

Utilità

Download  
Links

Banca Dati

Abbattimento Barriere  
Architettoniche  
Decreti e Delibere  
Prezzario Regionale  
OO.PP.

Notizie ed Eventi

...

### Approvati dalla Giunta Regionale l'elenco delle opere edilizie dichiarate "minori" e gli indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazione degli edifici esistenti

Data pubblicazione: martedì 16 agosto 2011

**Agg.** Con Deliberazione n. 330 del 22 luglio 2011, pubblicata sul BURC n. 16 dell'1 settembre 2011, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco opere edilizie dichiarate "minori" e degli indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazione di edifici esistenti.

L'atto deliberativo risponde ad una diffusa esigenza, manifestata dagli ordini professionali, di semplificare e snellire l'iter autorizzativo per le costruzioni. In particolare il documento approvato, frutto del lavoro di una commissione mista Regione- Ordini Professionali istituita nello scorso mese di marzo, elenca le opere cosiddette "minori" che, pur dovendo essere progettate nel rispetto della vigente normativa tecnica sulle costruzioni (D.M. 14.01.08) non necessitano autorizzazione e/o deposito del progetto presso i servizi tecnici regionali.

Il documento approvato dalla Giunta Regionale inoltre fornisce elementi interpretativi in materia di sopraelevazioni precisando e chiarendo alcuni aspetti relativi alla normativa tecnica sulle costruzioni, al fine di una loro uniforme applicazione sul territorio regionale.

Download

- ▶ Deliberazione n. 330 del 22 luglio 2011 [Scarica]
- ▶ Allegato A "Opere minori non soggette al deposito/autorizzazione presso il servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica" [Scarica]
- ▶ Allegato B "Indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazioni di edifici esistenti" [Scarica]

< Prec.      Pros. >

[Indietro]

Autorità Idrica

Presentazione  
Documenti e news

A.B.A. Legge 13/89

Normativa  
Modulistica  
Finanziamenti  
Documenti e news

Acque

Normativa  
Documenti e news

Affari Generali

Accesso agli atti

Autorizzazione sismica

Intro  
Normativa  
Modulistica  
SI-ERC  
SISMI.CA  
Tariario  
FAQ

Difesa del Suolo

Normativa  
Finanziamenti  
Documenti e news

Edilizia Scolastica

Info  
Anagrafe  
Documenti e news

Espropri

## 1) FAQ - Manutenzione dei loculi

L'art. 63<sup>[1]</sup> del D.P.R. n. 285/1990, prevede che *“i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà”*, gli acquirenti dei singoli loculi o i loro aventi causa sono stati invitati a provvedere, a loro spese, alla manutenzione del proprio loculo, anche se fa parte di un più ampio manufatto, per cui detto obbligo non si limita allo stesso solo loculo, ma deve comprendere necessariamente, pro quota, l'intera struttura in cui il manufatto è collocato, assumendo i connotati tipici di un'obbligazione indivisibile ai sensi dell'art. 1316 del Codice Civile e soggiacendo quindi al regime dell'art. 1317 del C.C..

## 2) FAQ – Sopraelevazione su esistente

In caso di sopraelevazione su loculo esistente il progettista, se non è stato fatto in precedenza, deve verificare la sopraelevazione tenendo in considerazione lo stato di fatto dell'esistente ed effettuare le verifiche sismiche di cui sopra. Nel caso in cui l'esistente non è nelle condizioni idonee a supportare il carico in sopraelevazione i costi di adeguamento dell'esistente, richiamato il precedente punto, andranno ripartiti pro quota.

## 3) FAQ – Tempi di istruttoria della SCIA –Silenzio Assenso

Art. 2 comma 2 Legge 241/1990 e smi: Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di **trenta** giorni.

Si precisa che, in seguito al Dlgs 126/2016 :

- non è necessario sospendere l'attività qualora si riscontrano alcune carenze sui requisiti o presupposti e su invito da parte dell'Ufficio ad integrare le carenze il titolare della SCIA provvede all'integrazione in tempi brevi;
- si prevede invece che la sospensione dell'attività soggetta a SCIA debba avvenire , con atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. L'atto di sospensione interrompe il termine dei 30 giorni per opere edili e 60 giorni in generale che ricomincia a decorrere dalla data entro cui il privato comunica l'adozione delle misure per conformarsi alla normativa.